

n. 103



**Comune di Triuggio**

Provincia di Monza e Brianza

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. N. 41 DEL 28/07/2022

**COMUNE DI TRIUGGIO**

**NUOVO  
REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA  
URBANA  
  
TRIUGGIO**

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 Definizioni

### TITOLO II

#### SICUREZZA URBANA

Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini

Art. 4 Comportamenti vietati

Art. 5 Protezione dei luoghi pubblici

Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 8 Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

Art. 9 Sgombero del ghiaccio e della neve

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

### TITOLO III

#### CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

Art. 12 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 13 Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

Art. 14 Divieto di alloggio o dimora su veicoli

Art. 15 Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo

Art. 16 Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

Art. 17 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

Art. 18 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

#### TITOLO IV

##### TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 19 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 20 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art. 21 Rumori e schiamazzi in sede stradale e nei parchi giochi

Art. 22 Abitazioni private

#### TITOLO V

##### ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 23 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 24 Negozi e articoli per soli adulti

Art. 25 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Art. 26 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

Art. 27 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

Art. 28 Artisti di strada

#### TITOLO VI

##### ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 29 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione

Art. 30 Disposizioni per la conduzione e custodia di cani ed altri animali

#### TITOLO VII

##### RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

Art. 31 Disposizioni generali

Art. 32 Autorizzazioni

## TITOLO VIII

### SANZIONI

Art. 33 Sistema sanzionatorio

Art. 34 Reiterazione delle violazioni

Art. 35 Sanzioni accessorie

## TITOLO IX

### NORME FINALI

Art. 36 Rinvio

Art. 37 Abrogazioni ed entrata in vigore

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Triuggio, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:

La sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza

civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

## TITOLO II

### SICUREZZA URBANA

#### **Art. 3**

#### **Collaborazione tra Comune e cittadini**

1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

#### **Art. 4**

#### **Comportamenti vietati**

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;

b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;

c) effettuare accensioni pericolose, gettare oggetti accesi ed esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 5**

### **Protezione dei luoghi pubblici**

1. È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. È vietato anche:

- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
- d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 6**

### **Pericolo di incendi ed esalazioni moleste**

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.

2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, usare fiamme libere e accendere fuochi.

3. È altresì vietato accendere fuochi all'interno di cantieri edili.

3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-



sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 7**

### **Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

1. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

## **Art. 8**

### **Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.

2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali

o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.

7. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affacciano su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate.

8. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.

9. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore.

10. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

11. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.

12. È sempre prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 9**

### **Sgombero del ghiaccio e della neve**

1. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata e allo sgombero della neve dal marciapiede o, quando assente, a liberare uno spazio di camminamento della larghezza di 1,5 metri in corrispondenza dei muri frontali e della recinzione della rispettiva proprietà.

3. Allo stesso obbligo soggiacciono anche i conduttori degli esercizi prospicienti strade o piazze soggette al pubblico passaggio.

3. La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 10**

### **Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## TITOLO III

### CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

## **Art. 11**

### **Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico**

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. È vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

5. E' vietato abbandonare o depositare rifiuti nelle aree boschive, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

6. E' vietato il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prima delle ore 19:00 del giorno antecedente a quello della raccolta ed ometterne la corretta differenziazione.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 12**

### **Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:

- a. Compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze in maniera tale che possano offendere la pubblica decenza;
- b. Intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività per concordare prestazioni sessuali a pagamento;
- c. Campeggiare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o comunque l'impiego con stazionamento in tende o gazebo fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi;
- d. Sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- e. Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- f. Fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini;
- g. Lavare veicoli o ripararli;

- h. Imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
- i. Ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
- j. Utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;
- k. Praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
- l. Ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;
- m. Lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- n. Gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- o. Limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;
- p. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- q. Collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
- r. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- s. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 13**

#### **Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi**

1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688

(ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano oltre a quelle previste dal presente regolamento di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;

2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

a) tutti i giardini pubblici della città entro 300 metri dal loro perimetro, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;

b) entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze compresi i parcheggi su cui insistono scuole, plessi scolastici, parchi naturali protetti o comunque interessati da consistenti flussi turistici, stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico locale;

c) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) b) c), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi e degli arredi.

## **Art. 14**

### **Divieto di alloggio o dimora su veicoli**

1. Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 15**

### **Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo**

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o lattine, salvo nelle aree individuate con Delibera di Giunta Comunale.
2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle citate bevande.
3. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 16**

### **Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde**

1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.



3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

## **Art. 17**

### **Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti**

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.

2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.

3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.

## **Art. 18**

### **Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde**

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare, è vietato:

a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;

b) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;

c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

#### TITOLO IV

#### TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

##### **Art. 19**

##### **Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

2. In via generale è sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 23.00 e le 7.30 (prorogata sino alle ore 9.00 nei giorni festivi).

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

##### **Art. 20**

##### **Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori nei limiti della normativa vigente, che disturbino all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 7:00 (prorogata dalle ore 01:00 alle ore 9:00 nei giorni festivi e nei mesi estivi da giugno a settembre).

2. Nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

3. Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

4. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

## **Art. 21**

### **Rumori e schiamazzi in sede stradale e nei parchi giochi**

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.

3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

4. Nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, artigianale ed industriale deve essere utilizzata ogni cautela al fine di evitare disturbo, e comunque rivolta al rispetto del seguente orario: tra le ore 7:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali e tra le ore 9:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14.30 e le ore 19:00 nei giorni festivi, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale.

5. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

6. In prossimità di abitazioni tutte le attività rumorose connesse a cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:30 in orario legale e dalle ore 08:00 alle 18:00 in orario solare, salvo casi di comprovato pubblico interesse.

7. È vietato utilizzare i giochi e le attrezzature ludico sportive presenti nei parchi e nelle aree pubbliche in orario solare dalle 20:00 alle ore 08:00 ed in orario legale dalle 23:00 alle ore 08:00.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 22**

### **Abitazioni private**

1. L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, unicamente nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali e tra le ore 9:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14.30 e le ore 19:00 nei giorni festivi.
2. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 minuti complessivi.
5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## TITOLO V

### ATTIVITÀ LAVORATIVE

## **Art. 23**

### **Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa**

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
3. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
4. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

## **Art. 24**

### **Negozi e articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da scuole e servizi educativi.

## **Art. 25**

### **Obblighi dei titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.
3. Sono altresì obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della

climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).

## **Art. 26**

### **Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale**

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 27**

### **Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune**

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Triuggio, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## **Art. 28**

### **Artisti di strada**

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo

a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.

2. Gli orari previsti previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente per le prestazioni sono i seguenti: dalle ore 9,30 alle 23.30 in orario legale e dalle ore 9,30 alle 20.00 in orario solare.

3. Sono possibili deroghe in caso di eventi, manifestazioni, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'amministrazione comunale.

4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

6. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.

7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

9. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## TITOLO VI

### ANIMALI D'AFFEZIONE

#### **Art. 29**

#### **Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione**

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo

l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

- a. Fornire un ricovero adeguato;
- b. Fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
- c. Assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d. Prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e. Consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
- f. Assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g. Adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni, come recinzioni che garantiscano l'incolumità pubblica;
- h. Adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.

È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.

## **Art. 30**

### **Disposizioni per la conduzione e custodia di cani ed altri animali**

1. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato l'uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.

2. I conduttori di cani di grossa taglia e di indole mordace o aggressiva devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Protezione Civili e Vigili del Fuoco.

3. È fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri.

4. I conduttori di animali sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dalle deiezioni su suolo pubblico.

5. È vietato condurre cani o altri animali senza avere al seguito attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.

6. È fatto obbligo ai conduttori di cani o altri animali raccogliere dal suolo le deiezioni e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti, ad eccezione di soggetti non vedenti accompagnati da cani guida.



## TITOLO VII

### RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

#### **Art.31**

##### **Disposizioni generali**

Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio comunale, il presente titolo disciplina le attività di ripresa fotografica, video e cinematografica effettuate per finalità editoriali, professionali o commerciali, quali videoclip musicali o spot pubblicitari.

Sono escluse dall'applicazione del presente titolo le riprese effettuate ai soli fini personali, didattici e per l'esercizio del diritto di cronaca.

Tutte le riprese fotografiche, video e cinematografiche non devono arrecare pregiudizio al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale.

Il Comune di Triuggio è sollevato dalla responsabilità per danni cagionati a terzi derivati dall'attività svolta nell'ambito di quanto disciplinato dal presente titolo.

Le riprese effettuate mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto (droni) sono svolte nel rispetto della normativa di riferimento.

Le riprese fotografiche, video e cinematografiche effettuate per finalità editoriali, professionali o commerciali devono essere autorizzate con le modalità indicate dal successivo articolo.

#### **Art. 32**

##### **Autorizzazioni**

Fatto salvo l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da enti pubblici sovracomunali per particolari luoghi del territorio, chi intende effettuare riprese e fotografie a fini editoriali, professionali o commerciali, deve presentare apposita istanza di autorizzazione al settore competente del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.

L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti prestabiliti con Delibera di Giunta Comunale e di eventuale canone di occupazione suolo pubblico.

Nei casi in cui dall'attività possa derivare un pregiudizio al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale, la Giunta comunale può determinare, di volta in volta, l'entità di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

## TITOLO XIII

### SANZIONI

#### **Art. 33**

#### **Sistema sanzionatorio**

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui del presente Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267. La Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.

3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

4. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Settore competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.

## **Art. 34**

### **Reiterazioni delle violazioni**

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

## **Art. 35**

### **Sanzioni accessorie**

1. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

4. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

## TITOLO IX

### NORME FINALI

#### **Art. 36**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

#### **Art. 37**

##### **Abrogazioni ed entrata in vigore**

1. È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 del 28/07/2022.

L'avviso di deposito del suddetto Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 29/07/2022 al 13/08/2022.

Il Regolamento è entrato in vigore il 01/09/2022

Triuggio, 15 settembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Giovanna Italiano